

REGOLAMENTO disciplina dello svolgimento dell'attività comunale
sulle aree pubbliche

Regione Toscana

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE
(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 –art. 9, comma 2, lettera l)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° in data .

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
(Provincia di Pisa)

Elenco Mercati e Fiere oggetto del presente Regolamento:

1. Mercato di MONTOPOLI posto in P.zza S. Sebastiano
2. Mercato di CAPANNE posto in P.zza V. Veneto
3. Mercato di CASTEL DEL BOSCO posto in P.za G. Capponi
4. Mercato di MARTI posto in P.za del Bastione
5. Mercato di SAN ROMANO posto in P.zza della Costituzione

INDICE

- Titolo 1 Norme generali
- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Finalità del regolamento
- Articolo 4 - Criteri generali di indirizzo
- Articolo 5- Competenze degli uffici comunali
- Articolo 6 -Esercizio dell'attività
- Articolo 7 - Trasferimento mercati, fiere e fiere promozionali
- Articolo 8 - Delega
- Articolo 9 - Durata delle concessioni
- Articolo 10 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di

commercio su aree pubbliche
Articolo 11 - Normativa igienico-sanitaria
Articolo 12 - Vendita a mezzo veicoli

Titolo 2 Mercati

Capo I - Norme generali
Articolo 13 - Definizioni
Articolo 14 - Norme in materia di funzionamento dei mercati
Articolo 15 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
Articolo 16 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
Articolo 17 - Criteri di variazione per miglioria e scambio posteggi
Articolo 18 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
Articolo 19 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
Articolo 20 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
Articolo 21 - Revoca della concessione decennale del posteggio
Articolo 22 - Mercati Straordinari
Capo II - Individuazione dei mercati
Articolo 23 - Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari
Articolo 24 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 3 Fiere

Capo I - Norme generali
Articolo 25 - Norme in materia di funzionamento delle fiere
Articolo 26 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
Articolo 27 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
Articolo 28 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
Articolo 29 - Revoca della concessione decennale del posteggio
Articolo 30 - Revoca dei posteggi per motivi di pubblico interesse

Titolo 4 Fiere Promozionali

Capo I - Norme generali
Articolo 31 - Fiere Promozionali
Articolo 32 Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi
Articolo 33 Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti
Articolo 34 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
Articolo-35 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

Titolo 5 Posteggi fuori mercato

Capo I - Norme generali
Articolo 36 Posteggi fuori mercato
Articolo 37 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
Articolo 38 Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi
Articolo 39 Revoca della concessione decennale del posteggio

Titolo 6 Commercio itinerante

Articolo 40 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

Articolo 41 Zone vietate

Articolo 42 Rappresentazione cartografica

Articolo 43 Determinazione degli orari

Titolo 7 Norme transitorie e finali

Articolo 44 Variazioni dimensionamento e localizzazione dei posteggi

Articolo 45 Concessioni temporanee

Articolo 46 Validità delle presenze

Articolo 47 Produttori agricoli

Articolo 48 Attività stagionali

Articolo 49 Bandi Comunali

Articolo 50 Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria

Articolo 51 Sanzioni

Articolo 52 Abrogazione precedenti disposizioni

Articolo 53 Allegati

Titolo 1 Norme generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2 lettera l) e comma 4 della Legge Regionale n° 9 del 3 marzo 1999 dal titolo "Norme in materia di commercio su aree pubbliche".

2. Il regolamento, che fa parte integrale del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", e riconosciute dalla Regione.

3. Il regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

1. Per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

2. Per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3. Per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
4. Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
5. Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
6. Per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
7. Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
8. Per fiera promozionale, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
9. Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.
10. Per posteggio/giorno, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
11. Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
12. Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
13. Per miglitoria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di scieglierne un altro purché non assegnato.
14. Per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
15. Per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
16. Per settore merceologico, quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai

settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.

17. Per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

18. Per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all'articolo 9 della L. R. 9/1999, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:

&Mac183; La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;

&Mac183; La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;

&Mac183; La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;

&Mac183; Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;

&Mac183; La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali;

&Mac183; L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4

Criteri generali di indirizzo

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

a) Valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;

b) Favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;

c) Assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza,

- favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- d) Riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
- e) Favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- f) Assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di una commissione consultiva.
2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:
- a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
- b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
- c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
- d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5

Competenze degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Dirigente del Settore interessato e/o a quello del Corpo della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio

su aree pubbliche.

4. Il Comune, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, della L. R. 9/1999.

Articolo 6

Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a. Su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b. Su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 5 dell'art. 8 della L.R. 9/1999. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) (ex legge 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi dell'articolo 15 della L. R. n. 9/199, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.

Articolo 7

Trasferimento di mercati, fiera e fiere promozionali

1. Ai sensi della L. Regionale 9/1999, per lo spostamento o la soppressione di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale ai fini della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il

Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di provvedere termini diversi per il trasferimento.

Articolo 8 Delega

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, e all'articolo 6, comma 3, della Legge Regionale n. 9/1999, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai collaboratori familiari (art. 230 bis del C. C.), ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale (Legge 196/1997), all'associato in partecipazione (art. 2549-2554 del C. C.), al collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 Legge 335/1995) ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.

3. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non è indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina del delegato.

4. Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. N. 114/1998.

Articolo 9 Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.

2. Qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale, tramite gli uffici preposti, provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.

3. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 10

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per più di un metro, a condizione che non siano di impedimento. Le caratteristiche dei mezzi devono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti normative igienico-sanitarie e comunque compatibili con le caratteristiche dell'area sulla quale insistono.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi. E' consentito l'utilizzo dei generatori di corrente, purché insonorizzati, rispondenti alle vigenti normative e dotati di dispositivi atti a controllare le emissioni dei prodotti di combustione in atmosfera.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Articolo 11

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.
2. Le tipologie di prodotti alimentari venduti (prodotti deperibili, pesce, funghi freschi epigei, ecc) devono essere commercializzate sempre nel rispetto delle normative igienico-sanitarie di riferimento.

Articolo 12

Vendita a mezzo di veicoli

3. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in

possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

4. E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Titolo 2 Mercati

Capo I - Norme generali

Articolo 13

Definizioni

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività sia in forma giornaliera, che bisettimanale, settimanale, quindicinale e mensile.

Articolo 14

Norme in materia di funzionamento dei mercati

2. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art.12, comma 3 della Legge R. 9/1999. In tal caso l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.

3. Entro il 30 Marzo di ogni anno sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale è reso noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati, e delle aperture domenicali o festive.

Articolo 15

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 5 della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT, sulla base delle seguenti priorità:

2. Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;

3. Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;

4. Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal

soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.

5. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.

6. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

7. Prima della pubblicazione del Bando Comunale si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglorie o spostamenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della L. R. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di migloria o spostamento.

8. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Articolo 16

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- i. decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- ii. decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 17

Criteri di variazione per migloria e scambio di posteggi

1. Il Corpo Polizia Municipale segnala, anche negativamente, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) ai mercati, entro il 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, all'ufficio interessato che provvede ad emettere i bandi per la migloria, di cui al successivo comma 2,.

2. Entro il secondo mercato del mese successivo delle date riportate nel precedente comma 1° il Comune procederà all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglorie. Il bando sarà comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro il giorno del mercato successivo (terzo mercato del mese).
4. I criteri per la migloria del posteggio sono i seguenti:
 - a. maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
 - b. anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. (abrogano loro)

Articolo 18

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 8, della Legge R. n. 9/1999, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - &Mac183; nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - &Mac183; nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;
2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 19

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge R 9/1999, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente

4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

5. Ai sensi dell'art. 2 comma 12 della L.R.9/1999, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.

6. Il Comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio polizia municipale.

Articolo 20

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato Il Comune, in conformità alla L.R.9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

5. L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di

proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune e per i mercati del Centro Storico soggetti a particolare tutela ambientale

Articolo 21

Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 7 della L. R. 3 marzo 1999, n. 9.

Articolo 22

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntasti.

Capo II - Individuazione dei mercati

Articolo 23

Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

MERCATO DI MONTOPOLI

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

&Mac183; svolgimento del mercato: annuale

&Mac183; cadenza :settimanale

&Mac183; giornata svolgimento: SABATO

&Mac183; ubicazione: MONTOPOLI – P.zza S. Sebastiano

&Mac183; superficie complessiva del mercato: mq. 1850

&Mac183; superficie complessiva dei posteggi: mq.703,40

&Mac183; totale posteggi: n. 19, di cui:

a) n. 7 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

b) n. 10 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

c) n. 1 riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

d) n. 1 riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)

riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

a) posteggi su area scoperta n.1 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 17,50

b) posteggi su area scoperta n.1 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 35

c) posteggi su area scoperta n 17 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 650,90, di cui per il settore alimentare mq. 265,90 e per il settore extralimentare q. 385

le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

&Mac183; l'ubicazione del mercato,

&Mac183; la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

&Mac183; I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;

&Mac183; il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap; la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi e nettezza.

MERCATO DI CAPANNE

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

&Mac183; svolgimento del mercato: annuale

&Mac183; Cadenza :Settimanale

&Mac183; Giornata svolgimento martedì

&Mac183; ubicazione:Capanne – P.zza V. Veneto

&Mac183; superficie complessiva del mercato: mq 1215

&Mac183; superficie complessiva dei posteggi: mq. 476

&Mac183; totale posteggi: n. 12, di cui:

a) 5 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

b) 5 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

c) 1 riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

d) n. 1 riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4,

lettera b)

Riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

- a) posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 35
- b) posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 40
- c) posteggi su area scoperta n 10 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq. 401 -, di cui per il settore alimentare mq. 201 e per il settore extralimentare mq. 200;

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato B nella quale sono indicati:

&Mac183; l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

&Mac183; I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;

&Mac183; il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;

&Mac183; la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza.

In caso di coincidenza del mercato settimanale con una fiera promozionale che interessa la frazione, l'ubicazione del Mercato sarà spostata su Via S. Martinoi: le dislocazione dei posteggi sarà regolamentata dall'Ufficio Polizia Municipale.

MERCATO DI CASTEL DEL BOSCO

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

&Mac183; svolgimento del mercato: annuale

&Mac183; Cadenza :Settimanale

&Mac183; Giornata svolgimento venerdì

&Mac183; ubicazione:Castel del Bosco – P.za G. Capponi

&Mac183; superficie complessiva del mercato: mq 365

&Mac183; superficie complessiva dei posteggi: mq. 160

&Mac183; totale posteggi: n. 5, di cui:

- a) 1 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- b) 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- c) 1 riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4,

lettera c)

d) n. 1 riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)

Riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

d) posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 32

e) posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 32

f) posteggi su area scoperta n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq. 96 -, di cui per il settore alimentare mq. 32 e per il settore extralimentare mq. 64;

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato B nella quale sono indicati:

&Mac183; l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

&Mac183; I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;

&Mac183; il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;

&Mac183; la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza.

MERCATO DI MARTI

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

&Mac183; svolgimento del mercato: annuale

&Mac183; Cadenza :Settimanale

&Mac183; Giornata svolgimento giovedì

&Mac183; ubicazione:Marti – P.za del Bastione

&Mac183; superficie complessiva del mercato: mq 840

&Mac183; superficie complessiva dei posteggi: mq. 279

&Mac183; totale posteggi: n. 9, di cui:

a) 4 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

b) 3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

c) 1 riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

d) n. 1 riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)

Riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

g) posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 40

h) posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 25

i) posteggi su area scoperta n 9 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq. 214 -, di cui per il settore alimentare mq. 124 e per il settore extralimentare mq. 90;

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato B nella quale sono indicati:

&Mac183; l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

&Mac183; I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;

&Mac183; il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;

&Mac183; la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza.

MERCATO DI SAN ROMANO

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

&Mac183; svolgimento del mercato: annuale

&Mac183; Cadenza :Settimanale

&Mac183; Giornata svolgimento mercoledì

&Mac183; ubicazione:San Romano – P.zza della Costituzione

&Mac183; superficie complessiva del mercato: mq 2275

&Mac183; superficie complessiva dei posteggi: mq. 1115,5

&Mac183; totale posteggi: n. 25, di cui:

a) 9 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

b) 16 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

c) 1 riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

d) n. 1 riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)

Riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

j) posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai produttori agricoli, per una

superficie complessiva di mq 30

k) posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 28

l) posteggi su area scoperta n 24 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq. 1057,50 -, di cui per il settore alimentare mq. 430 e per il settore extralimentare mq. 627,50;

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato B nella quale sono indicati:

&Mac183; l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

&Mac183; I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;

&Mac183; il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;

&Mac183; la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza.

In caso di coincidenza del mercato settimanale con una fiera promozionale che interessa la frazione, l'ubicazione del Mercato sarà spostata su Via Matteotti: le dislocazione dei posteggi sarà regolamentata dall'Ufficio Polizia Municipale

Articolo 24

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 13.

2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Titolo 3 Fiere

Capo I - Norme generali

Articolo 25

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dalla L. Regionale 9/1999, art.12, comma 3.
2. L'incaricato del Comune per il servizio alla Fiera dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, potrà chiedere il rimborso delle tasse pagate.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito presentarsi con l'atto di concessione e con copia dell'autorizzazione.

Articolo 26

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della L. Regionale 9/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione decennale del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, da pubblicarsi sul BURT, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - &Mac183; Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera
 - &Mac183; Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda
 - &Mac183; Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.

3. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
5. In conformità alla Legge R. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.
6. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 1 agli operatori presenti.
7. Prima della pubblicazione del Bando Comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio, per le miglorie, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della L. R. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di migloria.

Articolo 27

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore con l'autorizzazione loro rilasciata ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e dell'art. 3 della L. 59/63. A decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia d'inizio di attività per la vendita diretta, gli agricoltori dovranno comprovare la loro qualità con autodichiarazione.

Articolo 28

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

- 1 L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze Il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 ”
Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese

del deceduto

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 29

Revoca della concessione decennale di posteggio

1. In conformità alla L. Regionale 9/1999, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio.

Articolo 30

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora nell'ambito della fiera si debba procedere alla revoca di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, l'amministrazione verificherà la possibilità di individuare nuovi posteggi, aventi almeno la stessa superficie dei posteggi soppressi, secondo i seguenti criteri di priorità:

&Mac183; nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;

&Mac183; mediante l'estensione dell'area della fiera mediante l'istituzione di un nuovi posteggi , dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo della fiera ed il numero di posteggi in essa previsti;

2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore e fatti salvi i casi di forza maggiore ad informarlo con un congruo preavviso del provvedimento di revoca del posteggio.

Titolo 4 Fiere Promozionali

Capo I - Norme generali

Articolo 31

Fiere promozionali

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la

disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese, purchè non superino la misura massima del 50% per cento dei posteggi da assegnare. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà, ai sensi della L. Regionale 9/1999, di indire Fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. Sarà comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo.

3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria, in conformità all'articolo 12, comma 4, della L. Regionale 9/1999.

Articolo 32

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della L. Regionale 9/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione giornaliera del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:

&Mac183; Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
&Mac183; Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;
&Mac183; Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.

2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, entro 90 giorni dallo svolgimento della Fiera. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

4. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, avrà il diritto al rimborso delle tasse già pagate.

5. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

6. In conformità alla Legge R. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Articolo 33

Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune, ai sensi della L. Regionale 9/1999, formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.

Articolo 34

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della Fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze.

2. A parità di anzianità di presenze nella fiera Il Comune, in conformità alla L.R.9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 35

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora nell'ambito della fiera promozionale si debba procedere alla revoca di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, l'amministrazione verificherà la possibilità di individuare nuovi posteggi, aventi almeno la stessa superficie dei posteggi soppressi, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - &Mac183; nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - &Mac183; mediante l'estensione dell'area della fiera mediante l'istituzione di un nuovi posteggi , dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo della fiera ed il numero di posteggi in essa previsti;
2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore e fatti salvi i casi di forza maggiore ad informarlo con un congruo preavviso del provvedimento di revoca del posteggio.

Titolo 5 Posteggi fuori mercato

Capo I - Norme generali

Articolo 36

Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati, ai sensi della L. Regionale 9/1999, art.9, comma 1 e 2, in concomitanza con l'approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.
2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale di cui al presente Regolamento, nel rispetto delle seguenti priorità:
 - &Mac183; Maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
 - &Mac183; Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - &Mac183; Ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si farà riferimento alla presenza dell'operatore, anche senza assegnazione di posteggio, purché documentata dall'amministrazione comunale, e poi all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. A parità di ordine di presentazione delle domande, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età inferiore ai 30 anni (si procederà al sorteggio).

Articolo 37

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 5 della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede il posteggio rilascia la concessione decennale del posteggio

stesso e la relativa autorizzazione tramite bando comunale.

2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge seguendo lo schema allegato al presente Regolamento.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

4. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Articolo 38

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze.

2. A parità di anzianità di presenze, il Comune, in conformità alla L.R.9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

3. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto

Articolo 39

Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 7 della L. R. 3 marzo 1999, n. 9

3. Qualora si debba procedere alla revoca di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, l'amministrazione verificherà la possibilità di individuare nuovi posteggi, aventi almeno la stessa superficie dei posteggi soppressi.

Titolo 6 Commercio itinerante

Articolo 40

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1 km.

Articolo 41

Zone vietate

1. Le strade in cui viene vietato l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante sono individuate di volta in volta dall'amministrazione comunale con specifiche ordinanze.
2. Qualora l'Amministrazione comunale, ai sensi della L. Regionale 9/99, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.
3. A tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità

-->

Regione Toscana

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE
(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 –art. 9, comma 2, lettera l)**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° in data .

**COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
(Provincia di Pisa)**

Elenco Mercati e Fiere oggetto del presente Regolamento:

1. Mercato di MONTOPOLI posto in P.zza S. Sebastiano
2. Mercato di CAPANNE posto in P.zza V. Veneto
3. Mercato di CASTEL DEL BOSCO posto in P.za G. Capponi
4. Mercato di MARTI posto in P.za del Bastione
5. Mercato di SAN ROMANO posto in P.zza della Costituzione

INDICE

Titolo 1 Norme generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Finalità del regolamento

Articolo 4 - Criteri generali di indirizzo

Articolo 5- Competenze degli uffici comunali

Articolo 6 -Esercizio dell'attività

Articolo 7 - Trasferimento mercati, fiere e fiere promozionali

Articolo 8 - Delega

Articolo 9 - Durata delle concessioni

Articolo 10 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

Articolo 11 - Normativa igienico-sanitaria

Articolo 12 - Vendita a mezzo veicoli

Titolo 2 Mercati

Capo I - Norme generali

Articolo 13 - Definizioni

Articolo 14 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

Articolo 15 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

Articolo 16 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

Articolo 17 - Criteri di variazione per miglioria e scambio posteggi

Articolo 18 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

Articolo 19 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

Articolo 20 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Articolo 21 - Revoca della concessione decennale del posteggio

Articolo 22 - Mercati Straordinari

Capo II - Individuazione dei mercati

Articolo 23 - Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

Articolo 24 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 3 Fiere

Capo I - Norme generali

Articolo 25 - Norme in materia di funzionamento delle fiere

Articolo 26 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

Articolo 27 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

Articolo 28- Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Articolo 29 - Revoca della concessione decennale del posteggio

Articolo 30 - Revoca dei posteggi per motivi di pubblico interesse

Titolo 4 Fiere Promozionali

Capo I - Norme generali

Articolo 31- Fiere Promozionali

Articolo 32 Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi

Articolo 33 Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

Articolo 34 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Articolo-35 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

Titolo 5 Posteggi fuori mercato

Capo I - Norme generali

Articolo 36 Posteggi fuori mercato

Articolo 37 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

Articolo 38 Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi

Articolo 39 Revoca della concessione decennale del posteggio

Titolo 6 Commercio itinerante

Articolo 40 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

Articolo 41 Zone vietate

Articolo 42 Rappresentazione cartografica

Articolo 43 Determinazione degli orari

Titolo 7 Norme transitorie e finali

Articolo 44 Variazioni dimensionamento e localizzazione dei posteggi

Articolo 45 Concessioni temporanee

Articolo 46 Validità delle presenze

Articolo 47 Produttori agricoli

Articolo 48 Attività stagionali

Articolo 49 Bandi Comunali

Articolo 50 Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria

Articolo 51 Sanzioni

Articolo 52 Abrogazione precedenti disposizioni

Articolo 53 Allegati

Titolo 1 Norme generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2 lettera l) e comma 4 della Legge Regionale n° 9 del 3 marzo 1999 dal titolo "Norme in materia di commercio su aree pubbliche".
2. Il regolamento, che fa parte integrale del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", e riconosciute dalla Regione.
3. Il regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

1. Per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
2. Per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3. Per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
4. Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
5. Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
6. Per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della

concessione.

7. Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

8. Per fiera promozionale, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.

9. Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.

10. Per posteggio/giorno, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.

11. Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.

12. Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.

13. Per miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di scieglierne un altro purché non assegnato.

14. Per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.

15. Per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.

16. Per settore merceologico, quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.

17. Per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

18. Per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all'articolo 9 della L. R. 9/1999, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
&Mac183; La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree

pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;

&Mac183; La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;

&Mac183; La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;

&Mac183; Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;

&Mac183; La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali;

&Mac183; L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4

Criteri generali di indirizzo

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- a) Valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
- b) Favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
- c) Assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- d) Riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
- e) Favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- f) Assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di una commissione consultiva.

2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:

- a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di

attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;

b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;

d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5

Competenze degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Dirigente del Settore interessato e/o a quello del Corpo della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.

4. Il Comune, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, della L. R. 9/1999.

Articolo 6

Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

a. Su posteggi dati in concessione per dieci anni;

b. Su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del

posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 5 dell'art. 8 della L.R. 9/1999. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) (ex legge 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi dell'articolo 15 della L. R. n. 9/199, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.

Articolo 7

Trasferimento di mercati, fiera e fiere promozionali

1. Ai sensi della L. Regionale 9/1999, per lo spostamento o la soppressione di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale ai fini della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di provvedere termini diversi per il trasferimento.

Articolo 8

Delega

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, e all'articolo 6, comma 3, della Legge Regionale n. 9/1999, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai collaboratori familiari (art. 230 bis del C. C.), ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale (Legge 196/1997),

all'associato in partecipazione (art. 2549-2554 del C. C.), al collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 Legge 335/1995) ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.

3. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non è indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina del delegato.

4. Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. N. 114/1998.

Articolo 9

Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.

2. Qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale, tramite gli uffici preposti, provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.

3. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 10

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per più di un metro, a condizione che non siano di impedimento. Le caratteristiche dei mezzi devono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti normative igienico-sanitarie e comunque compatibili con le caratteristiche dell'area sulla quale insistono.

3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi

atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi. E' consentito l'utilizzo dei generatori di corrente, purché insonorizzati, rispondenti alle vigenti normative e dotati di dispositivi atti a controllare le emissioni dei prodotti di combustione in atmosfera.

4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Articolo 11

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico- sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

2. Le tipologie di prodotti alimentari venduti (prodotti deperibili, pesce, funghi freschi epigei , ecc) devono essere commercializzate sempre nel rispetto delle normative igienico-sanitarie di riferimento.

Articolo 12

Vendita a mezzo di veicoli

3. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

4. E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Titolo 2 Mercati

Capo I - Norme generali

Articolo 13

Definizioni

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più

posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività sia in forma giornaliera, che bisettimanale, settimanale, quindicinale e mensile.

Articolo 14

Norme in materia di funzionamento dei mercati

2. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art.12, comma 3 della Legge R. 9/1999. In tal caso l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.

3. Entro il 30 Marzo di ogni anno sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale è reso noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati, e delle aperture domenicali o festive.

Articolo 15

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 5 della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT, sulla base delle seguenti priorità:

2. Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;

3. Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;

4. Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.

5. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.

6. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

7. Prima della pubblicazione del Bando Comunale si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie o spostamenti, ai sensi

dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della L. R. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglioria o spostamento.

8. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Articolo 16

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- i. decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- ii. decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 17

Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi

1. Il Corpo Polizia Municipale segnala, anche negativamente, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) ai mercati, entro il 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, all'ufficio interessato che provvede ad emettere i bandi per la miglioria, di cui al successivo comma 2,.

2. Entro il secondo mercato del mese successivo delle date riportate nel precedente comma 1° il Comune procederà all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie. Il bando sarà comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.

3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro il giorno del mercato successivo (terzo mercato del mese).

4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:

- a. maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
- b. anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;

5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione

della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. (abrogano loro)

Articolo 18

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 8, della Legge R. n. 9/1999, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

&Mac183; nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;

&Mac183; nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;

2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 19

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge R 9/1999, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.

2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.

3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente

4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

5. Ai sensi dell'art. 2 comma 12 della L.R.9/1999, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.

6. Il Comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio polizia municipale.

Articolo 20

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato Il Comune, in conformità alla L.R.9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune e per i mercati del Centro Storico soggetti a particolare tutela ambientale

Articolo 21

Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 7 della L. R. 3 marzo 1999, n. 9.

Articolo 22

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntasti.

Capo II - Individuazione dei mercati

Articolo 23

Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

MERCATO DI MONTOPOLI

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

&Mac183; svolgimento del mercato: annuale

&Mac183; cadenza :settimanale

&Mac183; giornata svolgimento: SABATO

&Mac183; ubicazione: MONTOPOLI – P.zza S. Sebastiano

&Mac183; superficie complessiva del mercato: mq. 1850

&Mac183; superficie complessiva dei posteggi: mq.703,40

&Mac183; totale posteggi: n. 19, di cui:

a) n. 7 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

b) n. 10 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

c) n. 1 riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

d) n. 1 riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)

riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

a) posteggi su area scoperta n.1 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 17,50

b) posteggi su area scoperta n.1 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 35

c) posteggi su area scoperta n 17 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di _mq 650,90, di cui per il settore alimentare mq. 265,90 e per il settore extralimentare q. 385

le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

&Mac183; l'ubicazione del mercato,

&Mac183; la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

&Mac183; I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello

extralimentare;

&Mac183; il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap; la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi e nettezza.

MERCATO DI CAPANNE

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

&Mac183; svolgimento del mercato: annuale

&Mac183; Cadenza :Settimanale

&Mac183; Giornata svolgimento martedì

&Mac183; ubicazione:Capanne – P.zza V. Veneto

&Mac183; superficie complessiva del mercato: mq 1215

&Mac183; superficie complessiva dei posteggi: mq. 476

&Mac183; totale posteggi: n. 12, di cui:

a) 5 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

b) 5 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

c) 1 riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

d) n. 1 riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)

Riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

a) posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 35

b) posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 40

c) posteggi su area scoperta n 10 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq. 401 -, di cui per il settore alimentare mq. 201 e per il settore extralimentare mq. 200;

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato B nella quale sono indicati:

&Mac183; l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

&Mac183; I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;

&Mac183; il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e

complessivo dei posteggi annuali nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap; &Mac183; la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza.

In caso di coincidenza del mercato settimanale con una fiera promozionale che interessa la frazione, l'ubicazione del Mercato sarà spostata su Via S. Martinoi: le dislocazione dei posteggi sarà regolamentata dall'Ufficio Polizia Municipale.

MERCATO DI CASTEL DEL BOSCO

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

&Mac183; svolgimento del mercato: annuale

&Mac183; Cadenza :Settimanale

&Mac183; Giornata svolgimento venerdì

&Mac183; ubicazione:Castel del Bosco – P.za G. Capponi

&Mac183; superficie complessiva del mercato: mq 365

&Mac183; superficie complessiva dei posteggi: mq. 160

&Mac183; totale posteggi: n. 5, di cui:

a) 1 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

b) 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

c) 1 riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

d) n. 1 riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)

Riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

d) posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 32

e) posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 32

f) posteggi su area scoperta n 3 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq. 96 -, di cui per il settore alimentare mq. 32 e per il settore extralimentare mq. 64;

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato B nella quale sono indicati:

&Mac183; l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

&Mac183; I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello

extralimentare;

&Mac183; il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;

&Mac183; la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza.

MERCATO DI MARTI

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

&Mac183; svolgimento del mercato: annuale

&Mac183; Cadenza :Settimanale

&Mac183; Giornata svolgimento giovedì

&Mac183; ubicazione:Marti – P.za del Bastione

&Mac183; superficie complessiva del mercato: mq 840

&Mac183; superficie complessiva dei posteggi: mq. 279

&Mac183; totale posteggi: n. 9, di cui:

a) 4 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

b) 3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

c) 1 riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

d) n. 1 riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)

Riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

g) posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 40

h) posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 25

i) posteggi su area scoperta n 9 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq. 214 -, di cui per il settore alimentare mq. 124 e per il settore extralimentare mq. 90;

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato B nella quale sono indicati:

&Mac183; l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

&Mac183; I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;

&Mac183; il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali nonché i posteggi riservati ai

produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
&Mac183; la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza.

MERCATO DI SAN ROMANO

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

&Mac183; svolgimento del mercato: annuale

&Mac183; Cadenza :Settimanale

&Mac183; Giornata svolgimento mercoledì

&Mac183; ubicazione:San Romano – P.zza della Costituzione

&Mac183; superficie complessiva del mercato: mq 2275

&Mac183; superficie complessiva dei posteggi: mq. 1115,5

&Mac183; totale posteggi: n. 25, di cui:

a) 9 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

b) 16 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

c) 1 riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

d) n. 1 riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)

Riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

j) posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 30

k) posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 28

l) posteggi su area scoperta n 24 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq. 1057,50 -, di cui per il settore alimentare mq. 430 e per il settore extralimentare mq. 627,50;

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato B nella quale sono indicati:

&Mac183; l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

&Mac183; I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;

&Mac183; il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;

&Mac183; la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza.

In caso di coincidenza del mercato settimanale con una fiera promozionale che interessa la frazione, l'ubicazione del Mercato sarà spostata su Via Matteotti: le dislocazione dei posteggi sarà regolamentata dall'Ufficio Polizia Municipale

Articolo 24

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 13.

2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Titolo 3 Fiere

Capo I - Norme generali

Articolo 25

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dalla L. Regionale 9/1999, art.12, comma 3.

2. L'incaricato del Comune per il servizio alla Fiera dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.

3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire

dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, potrà chiedere il rimborso delle tasse pagate.

4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

5. In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito presentarsi con l'atto di concessione e con copia dell'autorizzazione.

Articolo 26

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della L. Regionale 9/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione decennale del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, da pubblicarsi sul BURT, tenendo conto delle seguenti priorità:

&Mac183; Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera

&Mac183; Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda

&Mac183; Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese

2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.

3. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

4. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

5. In conformità alla Legge R. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.

6. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 1 agli operatori presenti.

7. Prima della pubblicazione del Bando Comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio, per le migliorie, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della L. R. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando

dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglitoria.

Articolo 27

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore con l'autorizzazione loro rilasciata ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e dell'art. 3 della L. 59/63. A decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia d'inizio di attività per la vendita diretta, gli agricoltori dovranno comprovare la loro qualità con autodichiarazione.

Articolo 28

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1 L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze Il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 ”

Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 29

Revoca della concessione decennale di posteggio

1. In conformità alla L. Regionale 9/1999, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio.

Articolo 30

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora nell'ambito della fiera si debba procedere alla revoca di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, l'amministrazione verificherà la possibilità di individuare nuovi posteggi, aventi almeno la stessa superficie dei posteggi soppressi, secondo i seguenti criteri di priorità:

&Mac183; nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;

&Mac183; mediante l'estensione dell'area della fiera mediante l'istituzione di un nuovi posteggi , dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo della fiera ed il numero di posteggi in essa previsti;

2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore e fatti salvi i casi di forza maggiore ad informarlo con un congruo preavviso del provvedimento di revoca del posteggio.

Titolo 4 Fiere Promozionali

Capo I - Norme generali

Articolo 31

Fiere promozionali

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese, purchè non superino la misura massima del 50% per cento dei posteggi da assegnare. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà, ai sensi della L. Regionale 9/1999, di indire Fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. Sarà comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo.

3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione

dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria, in conformità all'articolo 12, comma 4, della L. Regionale 9/1999.

Articolo 32

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della L. Regionale 9/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione giornaliera del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - &Mac183; Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
 - &Mac183; Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;
 - &Mac183; Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.
2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, entro 90 giorni dallo svolgimento della Fiera. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, avrà il diritto al rimborso delle tasse già pagate.
5. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
6. In conformità alla Legge R. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Articolo 33

Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune, ai sensi della L. Regionale 9/1999, formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state

registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.

Articolo 34

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della Fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze.
2. A parità di anzianità di presenze nella fiera Il Comune, in conformità alla L.R.9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 35

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora nell'ambito della fiera promozionale si debba procedere alla revoca di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, l'amministrazione verificherà la possibilità di individuare nuovi posteggi, aventi almeno la stessa superficie dei posteggi soppressi, secondo i seguenti criteri di priorità:
&Mac183; nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
&Mac183; mediante l'estensione dell'area della fiera mediante l'istituzione di un nuovi posteggi , dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo della fiera ed il numero di posteggi in essa previsti;
2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore e fatti salvi i casi di forza maggiore ad informarlo con un congruo preavviso del provvedimento di revoca del posteggio.

Titolo 5 Posteggi fuori mercato

Capo I - Norme generali

Articolo 36

Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati, ai sensi della L. Regionale 9/1999, art.9, comma 1 e 2, in concomitanza con l'approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.
2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale di cui al presente Regolamento, nel rispetto delle seguenti priorità:
 - &Mac183; Maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
 - &Mac183; Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - &Mac183; Ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si farà riferimento alla presenza dell'operatore, anche senza assegnazione di posteggio, purché documentata dall'amministrazione comunale, e poi all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. A parità di ordine di presentazione delle domande, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età inferiore ai 30 anni (si procederà al sorteggio).

Articolo 37

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 5 della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede il posteggio rilascia la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione tramite bando comunale.
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge seguendo lo schema allegato al presente Regolamento.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Articolo 38

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio

delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze.

2. A parità di anzianità di presenze, il Comune, in conformità alla L.R.9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

3. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto

Articolo 39

Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 7 della L. R. 3 marzo 1999, n. 9

3. Qualora si debba procedere alla revoca di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, l'amministrazione verificherà la possibilità di individuare nuovi posteggi, aventi almeno la stessa superficie dei posteggi soppressi.

Titolo 6 Commercio itinerante

Articolo 40

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione

della merce esternamente al mezzo.

4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1 km.

Articolo 41

Zone vietate

1. Le strade in cui viene vietato l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante sono individuate di volta in volta dall'amministrazione comunale con specifiche ordinanze.

2. Qualora l'Amministrazione comunale, ai sensi della L. Regionale 9/99, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

3. A tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità